

COMUNE DI CASTEL DI JUDICA

ORDINANZA N° 14 DEL 11 NOV. 2013

OGGETTO: Sequestro sanitario e provvedimenti in focolaio di scrapie classica. Esecuzione di prove di genotipizzazione dei capi dell'allevamento ovicaprino ditta Allevamenti B. di B. A. G. cod. az.

IL SINDACO

- Vista la propria Ordinanza Sindacale n. 12 del 01/10/2013 con la quale è stato sottoposto a sequestro cautelativo l'allevamento ovicaprino registrato con il Cod. Az. sito in C. T. F. A. del Comune di di proprietà del Sig. B. A. G. nato a Catania il e residente a in Via A. M. n., in quanto è stato sospettato un caso di Scrapie;
- Vista la nota prot 415 del 06-11-2013_ del Servizio Veterinario del Distretto di Palagonia Ufficio di Castel di Iudica con la quale viene notificata la conferma di un focolaio di Scrapie nell'allevamento ovicaprino di cui sopra;
- Vista la conferma diagnostica agli accertamenti di laboratorio effettuati su tronco encefalico di un ovino regolarmente macellato presso il Macello Az. Agricola Jannarello srl - Paternò cod. e proveniente dall'allevamento della ditta Allevamenti B. di B. A. G. eseguiti dal CEA presso l'IZS di Torino giusto rapporto di prova n. 132810/132837 del 10/10/2013;
- Visto il rapporto di prova n. 130/13/ES/LR del 25/10/2013 emesso dall'Istituto Superiore di Sanità relativo alla caratterizzazione molecolare dei ceppi di EST dei piocccoli ruminanti con il quale è stato accertato che trattasi di **Scrapie Classica**;
- Atteso che nella fattispecie ricorrono le condizioni di carattere igienico-sanitario nonché la contingibilità e l'urgenza di provvedere ad eliminare tutti i capi il cui corredo genetico predispone a contrarre la Scrapie;
- Visto il DM 08/04/1999 "Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Reg. CEE 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- Visto il Reg. CE n. 1915/2003 che modifica il Reg. CEE 999/2001;
- Visto il Reg. CEE n. 1492/2004 che modifica il Reg. CEE 999/2001;
- Visto il Reg. CEE 253/2006 che modifica il Reg. CEE 999/2001;
- Visto il regolamento UE n. 189/2011 della Commissione del 25/02/2011
- Visto il Regolamento CE n. 1774/2002 e l'art. 4 del D. M. 08/04/1999 che prevede la distruzione delle carcasse mediante incenerimento;
- Visto il Regolamento CE n. 1069/2009;
- Visto il Reg. CE 630/2013 che modifica il Reg. CEE 999/2001;
- Visto il Regolamento CE n. 727/2007;
- Visto il Regolamento di Polizia Veterinaria;
- Considerata la necessità di tutelare la salute pubblica;

ORDINA

1. Il sequestro di 667 ovini e 64 caprini presenti in allevamento i cui identificativi individuali sono riportati nel registro di carico-scarico del Sistema Informativo Veterinario;

2. Il divieto di introduzione e di uscita degli animali salvo apposita e specifica autorizzazione del Servizio Veterinario distretto di Palagonia per gli agnelli e capretti di età inferiore ai tre mesi destinati esclusivamente alla macellazione;
 3. L'esecuzione delle indagini di laboratorio di tipo genetico tendenti ad individuare gli animali portatori degli Alleli sensibili alla Scrapie su tutti gli ovini presenti nell'allevamento oviscaprino di proprietà del sig. B. A. G.;
 4. Il destino degli animali risultati suscettibili alle prove di genotipizzazione verrà successivamente disposto con altro atto secondo quanto previsto dall'Allegato VII capitolo B punto 2.2.2 opzione 2 previsto dal Reg. CE 630/2013 e dopo le eventuali deroghe richieste dal proprietario al Ministero della Salute;
 5. Nell'azienda siano effettuate le opportune disinfezioni con Ipoclorito di Sodio al 2% o con Idrossido di Sodio 1M;
 6. Comunicazione al Servizio Veterinario della ASP di Catania distretto di Palagonia di ogni caso di morte di animali che dovranno essere distrutti nel rispetto del Regolamento CE 1069/2009;
 7. Il latte dovrà essere trasformato nel caseificio aziendale registrato ed i prodotti lattiero-caseari ottenuti dalla trasformazione dovranno garantire la piena tracciabilità;
 8. I sottoprodotti del latte non possono essere utilizzati come mangime per i ruminanti ad eccezione di quelli presenti in questa azienda, altresì possono essere utilizzati:
 - Per l'alimentazione dei piccoli ruminanti presenti in azienda;
 - In qualità di alimenti destinati ai non ruminanti limitatamente al territorio nazionale. Le partite ed il relativo documento commerciale devono riportare la dicitura: "non può essere utilizzato per l'alimentazione dei ruminanti". Inoltre l'uso e lo stoccaggio di alimenti per animali contenenti tali prodotti sono vietati nelle aziende agricole in cui siano presenti ruminanti.
 - Il trasporto non può avvenire in promiscuità con altri alimenti destinati ai ruminanti.
 9. Comunicazione al Servizio Veterinario del distretto di Palagonia di qualsiasi evento verificatosi in allevamento (sintomi nervosi, nuove malattie, mortalità, ecc); Divieto di trasportare fuori dall'allevamento animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed altre materie ed oggetti atti alla propagazione della malattia;
 10. Divieto di abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche con essi comunicanti;
 11. Impedire l'accesso a persone estranee e tenere lontano cani e gatti ed altri animali da cortile e in ogni caso impedire l'eventuale contatto con altri animali dei luoghi vicini;
 12. La vigilanza da parte del Servizio Veterinario della ASP di Catania distretto di Palagonia e delle Forze dell'Ordine ognuno per le proprie competenze.
 13. di nominare custode dei capi, del latte o dei prodotti lattiero caseari provenienti dai capi dell'azienda posti sotto sequestro il Sig. B. A. G. proprietario e responsabile del caseificio e degli allevamenti sopraindicati, nato a Catania il 10/01/1971 e residente a Castel di Iudica in Via ... che si assume ogni responsabilità, ai sensi degli artt. 334 e 335 del codice Penale, in caso di mancata custodia connessa all'incarico affidatogli.
- Salvo che il fatto non costituisca reato, la mancata osservanza alle prescrizioni della presente ordinanza, costituisce violazione dell'art. 358 del T.U.L.L.SS. R.D. n. 1265 del 27/07/1934 sanzionato dall'art. 16, comma 1, del D.L. 22/05/1999, n. 196.
 - Avverso la presente ordinanza, in ottemperanza delle vigenti normative, si può ricorrere, entro i termini previsti, al Tribunale Amministrativo sezione di Catania (TAR) o in alternativa è concesso ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana

Il corpo di Polizia Municipale è incaricato della sorveglianza per la corretta esecuzione della presente.

CASTEL DI IUDICA LI 11 NOV. 2013



IL SINDACO